NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
Decreto Legge n. 18/2020 cd. Decreto "Cura Italia" Entrata in vigore: 17-03-2020	9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020	Lavoratori in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Decreto Legge n. 23/2020 cd. Decreto "Liquidità" Entrata in vigore: 08-04-2020		Le disposizioni previste dal Decreto Legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) si applicano anche ai lavoratori in forza dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Legge n. 27/2020 conversione con modificazioni del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia" Entrata in vigore: 29-04-2020	Conferma le 9 settimane previste dal Decreto "Cura Italia" utilizzabili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.	Lavoratori in forza alla data del 17 marzo 2020.
Decreto Legge n. 34/2020 cd. Decreto "Rilancio" Entrata in vigore: 19-05-2020	Incrementa di ulteriori 9 settimane (5+4) le 9 settimane originariamente previste dal Decreto "Cura Italia" e così per un totale di 18 settimane. 5 settimane: fruibili per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per i soli datori di lavoro che hanno interamente fruito il periodo precedentemente concesso. 4 settimane: per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020.	Lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.
Decreto Legge n. 52/2020 Entrata in vigore: 17-06-2020	Per i datori di lavoro che hanno interamente fruito del periodo di 14 settimane (9+5) previsto dal Decreto Rilancio, prevede la possibilità di fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
Legge n. 77/2020 conversione con modificazioni del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio" Entrata in vigore: 17-07-2020	Recepisce le modifiche introdotte dal D.L. n. 52/2020.	Lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020.
Decreto Legge n. 104/2020 cd. Decreto "Agosto" Entrata in vigore: 15-08-2020	Prevede ulteriori 18 (9+9) settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020. La seconda <i>tranche</i> di 9 settimane di trattamento viene subordinata al versamento di un contributo addizionale variabile in ragione della diminuzione di fatturato ¹ . N.B.: i periodi di integrazione richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti Decreti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime 9 settimane di trattamento previste dal Decreto Agosto.	Lavoratori in forza alla data del 13 luglio 2020 ² . Il cd. Decreto "Ristori quater" ha riconosciuto la possibilità di accesso anche ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (v. <i>infra</i>).
Legge n. 126/2020 conversione con modificazioni del D. L. n. 104/2020, cd. "Agosto" Entrata in vigore: 13-10-2020	Non apporta modifiche sostanziali alla formulazione originaria prevista dal Decreto Agosto.	
Decreto Legge n. 137/2020 cd. Decreto "Ristori"	Prevede ulteriori 6 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.	Lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 ⁵ .

¹ Sul tema, la risposta del Ministero del Lavoro del 23.11.2020 alla richiesta di Parere presentata da Assolavoro ha specificato che il contributo addizionale, in caso di somministrazione di lavoro, va versato dalle Agenzie al Fondo di Solidarietà di settore sulla base della diminuzione di fatturato dell'utilizzatore.

² La data del 13 luglio 2020 non è menzionata nel dettato normativo ma viene individuata dall'INPS con la Circolare n. 115/2020. ⁵ La data del 9 novembre 2020 viene individuata dal Decreto "Ristori bis".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
Entrata in vigore: 29-10-2020	Le 6 settimane possono essere richieste dai datori di lavoro che hanno interamente fruito delle seconde 9 settimane previste dal Decreto Agosto o dai datori di lavoro ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020³. I datori di lavoro, eccetto determinati casi⁴, per poter fruire delle 6 settimane dovranno versare un contributo addizionale (cfr. Nota n.1). N.B.: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Agosto, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori.	
Decreto n. 149/2020 cd. Decreto "Ristori bis" Entrata in vigore: 09-11-2020		Estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) ai lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020.
Decreto n. 157/2020 cd. Decreto "Ristori quater" Entrata in vigore: 30- 11- 2020		Riconosce la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale del D.L. n. 104/2020 (cd. Decreto "Agosto") anche ai lavoratori in forza alla data del 9

.

³ D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sostituito dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 6 novembre 2020 e sono efficaci sino al 3 dicembre 2020.

⁴ Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	DURATA E PERIODO DI COMPETENZA	ACCESSO AI TRATTAMENTI
		novembre 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto "Ristori bis") ⁶
Legge di Bilancio (testo bollinato) Non ancora pubblicata in G.U.	Prevede 12 settimane di trattamento di integrazione salariale per periodi ricompresi tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.	Lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.
	Nessun contributo addizionale.	
	N.B.: i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio.	

⁶ Nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.